



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XIII LEGISLATURA

### **ORDINE DEL GIORNO N. 198**

tutela del patrimonio culturale immateriale del Trentino

approvato dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento nella seduta del 20 settembre 2007, in relazione al disegno di legge n. 118 concernente "Disciplina delle attività culturali".

Visto che il disegno di legge in oggetto, all'articolo 2, comma 1, lettera o) individua tra gli obiettivi generali della legge quello di *"promuovere la collaborazione e la realizzazione di progetti culturali con lo Stato, con l'Unione europea, con la Provincia autonoma di Bolzano, con le regioni, con le istituzioni culturali pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche per valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del Trentino"* e che alla successiva lettera r) impegna la Provincia a *"rilevare, organizzare e analizzare sistematicamente i dati concernenti le attività e le iniziative realizzarne sul territorio"*;

considerato che secondo la "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" approvata dall'UNESCO il 17 ottobre 2003, le Eredità Immateriali (definite dall'UNESCO *Intangible Cultural Heritage*) sono *"l'insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e tecniche - nella forma di strumenti, oggetti, artefatti e luoghi ad essi associati - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui, riconoscono come parte del loro patrimonio culturale"*. Tali Eredità, più in particolare, riguardano le *"tradizioni orali ed espressioni, compreso il linguaggio come veicolo del patrimonio culturale immateriale, le arti dello spettacolo, le pratiche sociali e rituali, gli eventi festivi, le conoscenze e pratiche concernenti la natura e l'universo, i saperi legati all'artigianato tradizionale"*. Le Eredità Immateriali si trasmettono oralmente di generazione in generazione e sono costantemente "ricreate" dalle comunità e dai gruppi in funzione dell'interazione tra il loro ambiente e la loro

storia. Esse esprimono un senso di continuità storica e costituiscono un elemento essenziale dell'identità culturale di un territorio e della sua comunità. Allo stesso tempo le Eredità Immateriali, per la loro natura effimera, sono particolarmente vulnerabili, anche in virtù delle emigrazioni e immigrazioni, degli esodi dalle aree rurali e della conseguente perdita delle tradizioni, dell'influenza dei mezzi di comunicazione di massa, della conformazione espressiva e della globalizzazione che agisce come forza di standardizzazione e di appiattimento culturale. Secondo la Convenzione, gli Stati si devono impegnare ad assumere le misure necessari, tra le quali, in primo luogo, l'identificazione delle Eredità Immateriali allo scopo di assicurare la salvaguardia del patrimonio culturale di interesse internazionale e di rafforzare la solidarietà e la cooperazione in questo settore, a livello regionale e internazionale;

posto che in Italia non esistono ancora norme specifiche per la loro salvaguardia; è mancata sino ad oggi, infatti, una concreta forma di tutela o di valorizzazione delle Eredità Immateriali, il che determina un evidente ritardo rispetto alle politiche culturali internazionali e soprattutto agli orientamenti dell'UNESCO che, nella citata Convenzione del 17 ottobre 2003, ha previsto ed auspicato per le Eredità Immateriali non solo un'attività di promozione e organizzazione, ma anche misure di tutela e salvaguardia;

considerato che per effetto delle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione e in particolare al riconoscimento alle regioni del potere di attuare ed eseguire gli atti dell'Unione europea (articolo 117, comma 5), le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, dotate di potestà normative esclusiva sono tenute a partecipare alla definizione dei rapporti con gli organismi internazionali. La norma sopra indicata, nella parte in cui riconosce alle regioni il potere di eseguire ed attuare, nelle materie di propria pertinenza, oltre che gli atti dell'Unione europea, gli accordi internazionali, in concreto attribuisce, rispetto alle problematiche della tutela e valorizzazione dei beni culturali in ambito UNESCO, il potere-dovere di partecipare a pieno titolo ai processi di decisione e alla loro esecuzione,

## IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

impegna la Giunta provinciale

1. ad eseguire ed attuare, per quanto di propria competenza, gli obiettivi fissati dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale approvata dall'UNESCO il 17 ottobre 2003;
2. a promuovere, anche con la collaborazione delle istituzioni culturali e dei musei del Trentino e tra questi, in particolare, del Museo degli usi e costumi della gente trentina di San Michele all'Adige, l'istituzione del Registro delle Eredità Immateriali del Trentino, allo scopo di identificare e classificare i beni culturali immateriali per una loro adeguata salvaguardia dal rischio di estinzione e per una loro corretta valorizzazione;

3. a creare, anche in formato digitale consultabile in Internet, una serie di "Libri" destinati a raccogliere le Eredità Immateriali a seconda della loro natura, ed in particolare il "Libro dei Tesori Umani Viventi" nel quale iscrivere persone, collettività e gruppi individuati come gli unici detentori di particolari conoscenze e abilità necessarie e indispensabili per la produzione di determinate eredità immateriali.

Il Presidente

- Dario Pallaoro -

I Segretari questori

- Cristiano de Eccher -

- Guido Ghirardini -

- Pino Morandini -